



Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

Modifica del 30 giugno 2022

Il Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
ordina:

I

L'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001¹
concernente l'emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
è modificata come segue:

Art. 1 Farmacopea

Per farmacopea si intendono:

- a. *Pharmacopoea Europaea*, 11^a edizione² (Ph. Eur. 11), del novembre 2021;
- b. *Pharmacopoea Helvetica*, 11^a edizione³ (Ph. Helv. 11), del marzo 2012, il supplemento 11.1 alla *Pharmacopoea Helvetica* del giugno 2013, il supplemento 11.2 alla *Pharmacopoea Helvetica* del maggio 2015 e il supplemento 11.3 alla *Pharmacopoea Helvetica* del maggio 2019.

¹ RS **812.214.11**

² La versione originale della *Pharmacopoea Europaea* è edita dal Consiglio d'Europa. L'edizione originale francese può essere ottenuta presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch, alle condizioni previste dall'ordinanza del 19 nov. 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni (OEm-Pub; RS **172.041.11**). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze di singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

³ La *Pharmacopoea Helvetica* è edita da Swissmedic e può essere consultata all'indirizzo Internet www.phhelv.ch o ottenuta presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch, alle condizioni previste dall'OEm-Pub.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

30 giugno 2022

In nome del Consiglio dell'Istituto:

Il presidente, Lukas Bruhin